Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 25 giugno 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 25 GIUGNO 1954:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria.

(2054)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Savona.

(2056)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1954, n. 321.

Modificazione dell'art. 2 della legge 1° agosto 1949, n. 770, concernente la destinazione all'estero del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 1° agosto 1949, n. 770, è modificato come segue:

« Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1ª categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualità di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 322.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a bandire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale del ruolo di gruppo *B* dell'Azienda stessa.

Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, purchè siano forniti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione al gruppo *B*, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

I concorrenti risultanti idonei al concorso, di cui ai commi precedenti, saranno collocati in ruolo con decorrenza dal primo giorno successivo a quello dell'approvazione della graduatoria fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 323.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accord entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement Fédéral Autrichien relatif aux appellations géographiques d'origine et aux dénominations de certains produits.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement Fédéral autrichien considérant l'intérêt qu'ont les deux pays à protéger réciproquement les appellations géographiques d'origine et les dénominations de certains produits, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les appellations géographiques d'origine et les dénominations de certains produits indiquant directement ou indirectement l'origine de l'un des Pays contractants contre la concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

2. Sans préjudice des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matières industrielle ou commerciale.

3. Des appellations géographiques d'origine et des dénominations de certains produits sont énumérées dans l'Annexe qui pourra être complété ultérieurement par notification de l'une des Parties contractantes agréée par l'autre Partie.

Article 2

1. Chacune des Parties contractantes s'engage notamment à réprimer et à prohiber, par toutes mesures prévues par sa propre législation, la circulation, l'importation, l'entreposage, la vente ou la mise en vente à l'intérieur et à fin de l'exportation de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat, emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce ou dans les marques les appellations et les dénominations contenues dans l'Annexe qui seraient de nature à tromper le public sur l'origine, l'espèce, le caractère ou les qualités spéciales de ces produits ou marchandises.

2. Il est entendu que les dispositions du présent article s'appliquent à l'emploi dans la langue originale ainsi qu'à l'imitation en langue étrangère des appellations et des dénominations de l'autre Partie, alors même que l'origine véritable du produit serait indiquée ou que la dénomination serait accompagnée de certains termes rectificatifs, tels que « genre », « façon » « type » ou autres.

3. Il est entendu encore que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits en transit.

Article 3

Les produits bénéficiant des appellations ou des dénominations contenues dans l'Annexe protégées par le présent Accord doivent être accompagnés, au moment de l'importation, d'un certificat d'origine delivré par toute autorité, tout organisme ou groupement désigné par le pays expéditeur et agréé par le pays destinataire.

Article 4

1. Le présent Accord aura una durée de cinq ans à partir de la date de sa mise en vigueur.

2. L'Accord sera renouvelé tacitement de trois ans en trois ans sauf dénonciation.

3. La dénonciation devra être notifiée au moins six mois avant l'expiration du terme visé dans l'alinéa 1.

Article 5

1. Le présent Accord sera ratifié dans les formes constitutionnelles de chacun des deux Pays contractants.

2. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Vienne.

3. L'Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er février 1952

Pour le Gouvernement Fédéral Autrichien:
J. E. SCHWARZENBERG

Pour le Gouvernement Italien:
ANTONIO PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

ANNEXE

I

Liste des appellations géographiques d'origine et des dénominations qui seront protégées en Italie.

Liköre

Wachauer Marillenlikör

Biere

Gösser
Puntigamer
Schwechater
Innsbrucker
Wiener
Zipfer

Backwaren

Badner Oblaten

Industrielle Erzeugnisse

Steirischer Stahl
Steirische Sensen
Tiroler Sensen
Himmelberger Sensen
Ferlacher Gewehre
Steyrer Kugellager
Steyrer Waffen
Treibacher Zündsteine
Wiener Lederwaren
Schladminger Loden
Steirischer Loden
Tiroler Loden
Wimpassinger Wärmeflaschen
Gmundner Keramik
Mürztaler Tonwaren
Augarten Porzellan
Frauenthaler Porzellanwaren

II

Liste des appellation géographiques d'origine et des dénominations qui seront protégées en Autriche.

Vini e Vermouth

Vermouth italiano
Vermouth di Torino
Asti spumante e Asti
Chianti
Orvieto
Marsala
Soave
Valpolicella

Salumi

Prosciutto di S. Daniele
Salame milanese
Mortadella di Bologna

Diversi

Murano (Vetri e Vetrerie)

Rome, le 1er février 1952

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit:

Le Comité national autrichien de la Confédération internationale de Laiterie a résolu à l'unanimité de recommander au Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts l'adhésion de l'Autriche à la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages en date de Stresa, le 1er juin 1951. Cette résolution a été communiquée au Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts par la lettre du 21 novembre 1951 présentant la demande de bien vouloir entreprendre toutes mesures nécessaires.

Le Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts m'a fait savoir qu'il proposera au Conseil des Ministres sous peu de résoudre d'accepter et de ratifier la Convention internationale susmentionnée.

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

J. E. SCHWARZENBERG

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Rome, le 1er février 1952

Monsieur le Président,

Par votre lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Le Comité national autrichien de la Confédération internationale de Laiterie a résolu à l'unanimité de recommander au Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts l'adhésion de l'Autriche à la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages en date de Stresa, le 1er juin 1951. Cette résolution a été communiquée au Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts par la lettre du 21 novembre 1951 présentant la demande de bien vouloir entreprendre toutes mesures nécessaires.

Le Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts m'a fait savoir qu'il proposera au Conseil des Ministres sous peu de résoudre d'accepter et de ratifier la Convention internationale susmentionnée ».

En prenant acte de cette communication j'ai l'honneur de vous en remercier vivement et de vous confirmer mon accord à ce que, dans ces conditions, les dénominations « Gorgonzola », « Parmigiano Reggiano », « Pecorino », « Asiago », « Fontina » ne figurent pas dans l'Annexe du présent Accord, la protection des appellations d'origine, dénominations et désignations de fromages étant prévue par la Convention internationale susdite sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

ANTONIO PENNETTA

Monsieur le Président
de la Délégation Autrichienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Rome, le 1er février 1952

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit:

La délégation italienne a demandé l'inclusion de la dénomination « Vermouth di Torino » dans l'Annexe du présent Accord tout en consentant qu'en vue de permettre en Autriche une protection effective et d'assurer l'écoulement des stocks détenus par les détaillants, la mise en vigueur des dispositions de l'Accord en ce qui concerne la dénomination ci-dessus mention-

nées soit reportée à deux ans à partir de la date de la signature du présent Accord. La délégation autrichienne a bien voulu y consentir à la condition que la dénomination « Vermouth di Torino » soit réservée par la législation italienne à la fabrication dudit produit à la région du Piemonte dont le chef-lieu est Torino.

En prenant acte de cette réserve, j'ai l'honneur de vous communiquer mon accord tout en précisant que si la législation italienne en la matière entrera en vigueur après l'expiration dudit délai de deux ans, la mise en vigueur du présent Accord en ce qui concerne la dénomination « Vermouth di Torino » sera reportée à trois mois à partir de la date de la communication officielle de la part du Gouvernement italien au Gouvernement autrichien au sujet de la promulgation de la loi en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

ANTONIO PENNETTA

Monsieur le Président
de la Délégation Autrichienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Rome, le 1er février 1952

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit: « La délégation italienne a demandé l'inclusion de la dénomination « Vermouth di Torino » dans l'Annexe du présent Accord tout en consentant qu'en vue de permettre en Autriche une protection effective et d'assurer l'écoulement des stocks détenus par les détaillants, la mise en vigueur des dispositions de l'Accord en ce qui concerne la dénomination ci-dessus mentionnées soit reportée à deux ans à partir de la date de la signature du présent Accord. La délégation autrichienne a bien voulu y consentir à la condition que la dénomination « Vermouth di Torino » soit réservée par la législation italienne à la fabrication dudit produit à la région du Piemonte dont le chef-lieu est Torino.

En prenant acte de cette réserve, j'ai l'honneur de vous communiquer mon accord tout en précisant que si la législation italienne en la matière entrera en vigueur après l'expiration dudit délai de deux ans, la mise en vigueur du présent Accord en ce qui concerne la dénomination « Vermouth di Torino » sera reportée à trois mois à partir de la date de la communication officielle de la part du Gouvernement italien au Gouvernement autrichien au sujet de la promulgation de là loi en question ».

En vous communiquant mon accord, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous assurer de ma haute considération.

J. E. SCHWARZENBERG

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 29 maggio 1954, n. 324.

Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni all'Università di Bologna per gli studi di speleologia cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni a favore dell'Università di Bologna per l'espletamento di speciali studi e ricerche sulle grotte italiane, con particolare riferimento a quelle di Castellana (Puglia), cui attende l'Istituto di geologia dell'Università medesima.

Art. 2.

All'onere di cui all'art. 1, che farà capo allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54 con riduzione dello stanziamento del capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 maggio 1954, n. 325.

Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'annessa Convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente nazionale risi in data 26 ottobre 1953 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1952.

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'art. 1 della Convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI —
GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO

Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

Addì 26 ottobre 1953, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;

L'onorevole EZIO VANONI, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;

e il signor GIUSEPPE CANTONI, commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1952, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

Ufficiali:

Capitano	n.	1
Tenente o sottotenente	»	1
Totale ufficiali	n.	2

Sottufficiali:

Maresciallo maggiore	n.	1
Marescialli capi e ordinari	»	4
Brigadieri	»	8
Sottobrigadieri	»	10
Totale sottufficiali	n.	23

Militari di truppa:

Finanzieri	n.	12
Totale militari di truppa	n.	12

Il personale suddetto dipende da un Comando servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità di qualsiasi genere, spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documenti rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonchè i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Art. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Art. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente Convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza nonchè le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Art. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 12.

Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della Cassa di riserva della Legione di Milano.

Art. 13.

E' a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 15.

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1952, e, dopo tale periodo di tempo, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia disdetta dall'una o dall'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza di ciascun anno.

Art. 16.

La presente Convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

LEGGE 1° giugno 1954, n. 326.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di emendamento suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1953, en sa trente-sixième session,

Après avoir décidé de remplacer, dans les dispositions de la Constitution de l'Organisation relative à la composition du Conseil d'administration, les nombres « trente-deux », « seize », « douze » et « huit » par les nombres « quarante », « vingt », « seize » et « dix », question qui constitue le huitième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-trois, l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1953:

Article 1

Dans le texte de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, les nombres « trente-deux », « seize », « douze » et « huit » figurant aux paragraphes 1, 2 et 8 de l'article 7 ainsi qu'à l'article 36 sont remplacés respectivement par les nombres « quarante », « vingt », « seize » et « dix ».

Article 2

Dans le texte de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle est actuellement en vigueur, la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 7 est supprimée.

Article 3

A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, la Constitution de l'Organisation internationale du Travail aura effet dans la forme amendée conformément aux articles précédents.

Article 4

Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d'amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 5

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations

Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 6

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-sixième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1953.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1953:

Le Président de la Conférence
IRVING M. IVES

Le Directeur général du Bureau international du Travail
DAVID A. MORSE

NOTE EXPLICATIVE

Le texte actuel des paragraphes 1, 2 et 8 de l'article 7 et de l'article 36 de la Constitution, ainsi que le texte de ces mêmes dispositions telles qu'il est proposé de les modifier au moyen de l'instrument ci-dessus, sont reproduits ci-après, pour information, en colonnes parallèles.

TEXTE ACTUEL	PROJET DE TEXTE AMENDÉ
Article 7	Article 7
1. Le Conseil d'administration sera composé de trente-deux personnes:	1. Le Conseil d'administration sera composé de *quarante* personnes:
Seize représentant les gouvernements.	*Vingt* représentant les gouvernements.
Huit représentant les employeurs, et	*Dix* représentant les employeurs, et
Huit représentant les travailleurs.	*Dix* représentant les travailleurs.
2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés. Sur les seize Membres représentés, six devront être des Etats Membres extra-européens.	2. Sur les *vingt* personnes représentant les gouvernements, *dix* seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considerable et *dix* seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des *dix* Membres susmentionnés.
. . . .	. . . .
8. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.	8. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que *seize* personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.
Article 36	Article 36
Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.	Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des *dix* Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1954.

Regime daziario per il coke e semi-coke di carbon fossile, altri, e di lignite, provenienti dai Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 10 febbraio 1953 dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 10 febbraio 1953 l'inizio del periodo di transizione per il carbone, il minerale di ferro ed i rottami;

Vista la decisione in data 4 maggio 1953 dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizza il Governo italiano ad applicare le disposizioni del paragrafo 27, comma secondo, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della predetta Comunità, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Decreta:

Art. 1.

Dal 10 febbraio 1954 il dazio sul coke e sul semi-coke di carbon fossile, altri, e di lignite (voci della Nomenclatura doganale comune n. 2704-A-2 e n. 2704-B), importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 13,50 % sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1954
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 267. — LESEN

(3111)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1945, con il quale venne, fra l'altro, provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura nella persona dell'avv. Raffaele Recca;

Considerato l'avvenuto decesso dell'avv. Recca;

Decreta:

L'avv. Carlo Cavalli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia, in sostituzione dell'avv. Raffaele Recca, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1954.

Modificazioni al calendario di Borsa per l'anno 1954.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1953, che approva il calendario di Borsa per l'anno 1954;

Vista la lettera 24 maggio 1954, n. 107, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere le richieste avanzate di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa dei mesi di agosto e di settembre 1954, di modificare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1954;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione mensile di agosto che dovrebbero avere luogo nei giorni 19, 20, 23, 25, 27, 30 e 31 agosto 1954, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto Ministeriale 5 dicembre 1953, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 20, 21, 22, 24, 27, 29 e 30 settembre 1954.

La risposta premi per il mese di agosto 1954, prevista nel calendario per il giorno 18, viene prorogata al giorno 25 agosto successivo.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1954, previsto nel calendario dal giorno 7 al 17 agosto, viene prolungato dal 7 al 22 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1954 fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte nei giorni non festivi dalle ore 10 alle ore 10,30, per la quotazione ufficiale di chiusura delle divise di esportazione, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1954

Il Ministro: GAVA

(3104)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 231 « Riconoscimento della personalità giuridica al « Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio », con sede in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 31 maggio 1954, all'art. 14 dello statuto, ultima linea, ove è detto « a maggioranza assoluta dei presenti. » leggasi « a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 16 giugno 1954:

Maccagno Franco, notaio residente nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Alessandria;

Balestri Ugo, notaio residente nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Vernio, stesso distretto;

Ragucci Pietro, notaio residente nel comune di Montemarano, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Montella, stesso distretto;

Cascio Francesco, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto;

Carozzi Gino, notaio residente nel comune di Fosdinovo, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Carrara, stesso distretto;

Oliari Giovanni, notaio residente in San Lazzaro Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma;

Ginanneschi Giovanni, notaio residente nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena;

Giallombardo Rosario, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo.

(3084)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 121 Agricoltura), è stata determinata in L. 149.342 (lire centoquarantanovemilatrecentoquarantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Albanella (provincia di Salerno) della superficie di ettari 1.37.64, espropriati nei confronti della ditta ALBINI Antonietta fu Pasquale e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 145.000 (lire centoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 122 Agricoltura), è stata determinata in L. 367.478 (lire trecentosessantasettemilaquattrocentosettantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Battipaglia (provincia di Salerno) della superficie di ettari 2.51.70, espropriati nei confronti della ditta BASSI Concettina fu Alfonso e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 365.000 (lire trecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 123 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.435.732 (lire duemilioniquattrocentotrentacinquemilasettecentotrentadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta) della superficie di ettari 23.89.55, espropriati nei confronti della ditta GALDIERI Virginia fu Pasquale e trasferiti in proprietà alla Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1098, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196 del 25 agosto 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.435.000 (lire duemilioniquattrocentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 124 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.673.067 (lire tremilioniseicentosettantatremilasessantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Eboli (provincia di Salerno) della superficie di ettari 57.40.09, espropriati nei confronti della ditta MOSCATI Francesco fu Filippo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1682, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.670.000 (lire tremilioniseicentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 125 Agricoltura), è stata determinata in L. 6.262.537 (lire seimilioniduecentosessantaduemilacinquecentotrentasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Battipaglia (provincia di Salerno) della superficie di ettari 18.07.70, espropriati nei confronti della ditta PETRONI Francesco fu Paolo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.260.000 (lire seimilioniduecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3018)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, nella zona di Cuneo, località Bombonina, dell'estensione di ettari 610 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 maggio 1953, nella zona di Monticello d'Alba e Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, nella zona di Camaiore, località Colli di Pedona (Lucca), dell'estensione di ettari 50 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(3005)

Riduzione del periodo di divieto di pesca in alcuni laghi e bacini alpini, siti nella provincia di Novara

Il divieto di pesca, comunque esercitata, dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 giugno disposto con il decreto Ministeriale 21 aprile 1953, nei sottoindicati laghi e bacini alpini, siti nella provincia di Novara, viene limitato al seguente periodo: dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 maggio:

Valle Formazza: Kastel, Toggia, Morasco, Vannino, Fisch, Sruer;

Valle Devero: Devero, Crampiolo;

Valle Isorno: Larecchio, Mattogno;

Valle Antrona: Campicciolí, Cheggio, Cingino, Camposecco;

Valle Di Vedro: D'Avino;

Valle Bognanco: Gattascosa, Paione, Campo.

(3107)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1954, registro n. 10 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) di un mutuo di L. 21.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3048)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1954, registro n. 10 Interno, n. 63, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano Principato (Cosenza), di un mutuo di L. 410.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3049)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1954, registro n. 10 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello (Cosenza), di un mutuo di L. 519.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952, in sostituzione del precedente di L. 692.000, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1, del 2 gennaio 1954.

(3050)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità per l'anno 1954 del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) del Ministero dei lavori pubblici, approvati con decreto Ministeriale del 1° marzo 1954.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero predetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3109)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	636,50
» Firenze	624,78	635 —
» Genova	624,80	636 —
» Milano	624,80	636,50
» Napoli	624,80	636,15
» Palermo	624,80	636,55
» Roma	624,77	636,625
» Torino	624,75	635 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,82	635 —

Media dei titoli del 24 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,45
Id. 3,50 % 1902	64 —
Id. 3 % lordo	84,40
Id. 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	82,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,15
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . . . » 636,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Restituzione di cognomi nella forma tedesca

N. 6227 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 1841/R/Gab., con cui al sig. Holzmann Luigi nato a Sarentino il 10 giugno 1898, ora defunto, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Boscaroli;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 3 maggio 1954 dalla signora Unterweger Susanna vedova Boscaroli e dai di lei figli maggiorenni Luigi, Giuseppe e Susanna, in atto residenti a Sarentino;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale:

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 13 dicembre 1935, numero 1841/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Boscaroli Susanna nata Unterweger e dei di lei figli Luigi, Giuseppe, Susanna e Ida viene ripristinato nella forma tedesca di Holzmann.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 maggio 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(3037)

N. 6459 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 maggio 1935, n. 1210/R/Gab., con cui il sig. Goller Luigi fu Vincenzo nato a Castelrotto il 4 luglio 1886 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Colli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 maggio 1954 dal sig. Colli Luigi, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 5 maggio 1935, numero 1210/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Colli Luigi e della di lui moglie Costa Elisabetta e dei figli Giorgio e Norberto viene ripristinato nella forma tedesca di Goller.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 giugno 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(3038)

N. 6023 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 marzo 1935, n. 519/R/Gab., con cui al sig. Oberhuber Pietro fu Giovanni nato a Lappago il 3 settembre 1870 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 1° marzo 1954 dal signor Masoni Ermanno, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 25 marzo 1935, numero 519/R/Gab. è revocato a docorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Masoni Ermanno viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhuber.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 maggio 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(3036)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1375, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 76436/12106 in data 17 aprile 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età. Tale limite è comprensivo di tutte le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali); esse dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del corpo o ente cui il concorrente è in forza.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita;

b) grado ricoperto;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio (di cui alla lettera *a*) art. 2) originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo, perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti dichiarazioni: «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte della autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale»; ovvero: «Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza Ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte dell'autorità scolastica il rilascio dei diplomi»;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto se sia stato rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta, morale e civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare o al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo

26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i decorati al valore militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani, legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma o dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e lo stato di famiglia, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre i primi tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente art. 2, lettera *a*). Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio permanente.

Art. 9.

I competenti Comandi, non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare competente per territorio, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente, delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi, in modo esplicito e definitivo, sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra senza mai ricorrere al giudizio sospensivo. Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto. In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna, all'Ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario per la Somalia.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, le legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno, per la visita, due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi per le prove di esami tecnico-professionali sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 12.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina. Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 16.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1954
Registro n. 24, *foglio n.* 169

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.
2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'istituto e alle discipline giuridiche indicati nei numeri 1 e 4 dell'allegato *B*.

Durata degli esami ore 8.

ALLEGATO *B*

PROVE ORALI

1. *Tecnica-professionale*:

a) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri*: Istituzione e prerogative Relazioni con le autorità civili e militari Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri*: Premessa al regolamento generale Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa Cicli d'istruzione Ordinamento del servizio istituzionale Compiti del comandante di tenenza Pattuglie Perlustrazioni Squadriglie Posti di blocco Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose Vigilanza sugli esercizi pubblici Compiti militari dell'Arma Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria Ricerca ed arresto dei catturandi Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza Traduzioni Scorte Informazioni Ordinamento degli uffici delle caserme Visita ai comandi dipendenti Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. *Arte militare*:

a) *Tattica*: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità Concetti fondamentali di combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva Caratteristiche e compiti del battaglione mobile Carabinieri criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) *Organica*: Il Comando dell'Esercito e gli organi centrali e periferici Le truppe Composizione organica dei battaglioni mobili dei Carabinieri;

c) *Logistica*: Compiti della logistica Le ricognizioni Le marcie I trasporti Lo stazionamento I servizi in genere e quelli del battaglione mobile Carabinieri in ispecie.

3. *Mezzi tecnici*:

a) *Armamento*: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti Armi a ripetizione ordinaria Armi a ripetizione automatica Bombe a mano Munizioni Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45 Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browing da 0,30, mortaio da 81 lanciarazzi Bazooka;

b) *Mezzi di trasmissione*: Caratteristiche e criteri d'impiego Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) *Automobilismo e carrismo*: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione: elementi caratteristici, organi principali, funzionamento Organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento Carburanti e lubrificanti Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti: caratteristiche principali Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi Classificazione degli autoveicoli militari.

4. *Discipline giuridiche*:

a) *La Costituzione italiana*: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale L'Amministrazione centrale e quella locale: organi attivi, consultivi e di controllo La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

b) *Diritto penale e Codice penale comune*: Il reato Nozione di delitto e di contravvenzione L'imputabilità Elementi essenziali del reato Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità Concorso di reati e concorso di persone nel reato Il tentativo Le pene Causa di estinzione del reato e delle pene Cenni sui principali delitti, con particolare riferimento ai delitti contro la persona Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca).

c) *Legislazione militare*: La legge penale militare Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati) I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche Competenza dei tribunali militari La giurisdizione penale militare.

d) *Leggi di pubblica sicurezza*: La legge di pubblica sicurezza sue finalità Attribuzione dell'autorità di pubblica sicurezza Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti.

e) *Procedura penale*: La polizia giudiziaria: organi e funzioni La notizia dei reati L'assicurazione delle prove La ricerca dei colpevoli L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria Arresto obbligatorio e facoltativo Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia La tutela della libertà personale Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali Referto Denuncia Querela.

Roma, addì 4 giugno 1954

Il Ministro: TAVIANI

(3096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1954 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 dicembre 1952 dalla dott.ssa Rosina Noto contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe Avv. II).

(2962)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1954, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 marzo 1953 dal dott. Ernesto Paliero contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio.

(2963)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5/2599 del 1° febbraio 1953, col quale è stato bandito il concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1952:

1. Marchetti Giovanni Alberto . . . punti 53,109
2. Salvatori Francesco » 52,689
3. Franceschi Bernardo » 51,976
4. Luvisi Peter » 51,849
5. Nicolai Carlo » 51,490
6. Abiuso Pier Francesco » 50,960
7. Dinelli Bruno » 50,654
8. Castagni Arturo » 50,484
9. Valiensi Giovanni » 50,427
10. Del Frate Umberto » 50,392
11. Guidi Antonio » 50,173
12. Buscemi Sante » 50,163
13. Maghelli Ugo » 50,150
14. Vezzosi Bruno » 50,083
15. Sebastiani Carlo » 49,780
16. Ricchetti Bruno » 49,774
17. Soldani Walter » 49,727
18. Pifferi Benito » 49,716
19. Palla Massimo » 49,699
20. Panetta Antonio » 49,689
21. Morini Gino » 49,533
22. Francini Giorgio » 49,436
23. Ricciarini Giorgio » 49,267
24. Giari Mariano » 49,103
25. Domenici Dino » 48,900
26. Pellizzari Carlo » 48,756
27. Galletti Carlo » 48,638
28. Puccetti Lorenzo » 48,558
29. Giambastiani Giuseppe (invalido di guerra) » 48,312
30. Coveri Amerigo » 48,309
31. Mariotti Franco » 48,063
32. Stefani Pietro (invalido di guerra) » 48,029
33. Marinai Marino » 48 —
34. Barsella Valerio » 47,690
35. Cerboni Enrico » 47,654
36. Tomei Enzo » 47,290
37. Mingucci Alberto » 47,236
38. Padova Michele » 47,072
39. Dal Torrione Pier Mario » 46,500
40. Varanini Giancarlo . . . . punti 46,192
41. Dini Luigi » 46,160
42. Pinnavaia Biagio » 46 —
43. Amantini Renato » 45,726
44. Renzoni Giuseppe » 45,694
45. Barini Adolfo (invalido di guerra) » 45,502
46. Ciciriello Elio » 45,421
47. Baroncelli Athos » 45,234
48. Piazzini Valerio » 45,152
49. Basile Fasolo Domenico » 44,578
50. Manfredi Alberto » 44,490
51. Torelli Lionello » 43,449
52. Franchini Antonio » 43,396
53. Nardelli Giuseppe » 42,260
54. Moretti Bruno » 42,197
55. Giorgi Ezio » 41,754
56. Teglia Ilio » 41,195
57. Focacci Giuseppe » 40,390
58. Donati Vincenzo » 38,277
59. Bertoni Dino » 35,553
60. Gammarota Raffaele » 35,278

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 6 maggio 1954

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio precedente decreto n. 11768, col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1952;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle proprie domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le leggi 1° agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, nonchè la circolare n. 20400 in data 20 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso citato in premessa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Marchetti Giovanni Alberto: Viareggio (Torre del Lago);
2) Salvatori Francesco: Seravezza (2ª condotta);
3) Franceschi Bernardo: Pietrasanta (Vallecchia);
4) Luvisi Peter: Pietrasanta (Capezzano);
5) Giambastiani Giuseppe (invalido di guerra): Capannori (Massa Macinaia);
6) Stefani Pietro (invalido di guerra) Barga (Fornaci di Barga).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 6 maggio 1954

Il prefetto: LAURA

(2364)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.